

REGOLAMENTO (CEE) N. 3350/87 DELLA COMMISSIONE**del 6 novembre 1987****che modifica il regolamento (CEE) n. 2226/78 recante modalità di applicazione delle misure di intervento nel settore delle carni bovine**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 467/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 6 bis, paragrafo 6,

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera g) del regolamento (CEE) n. 2226/78 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 827/87⁽⁴⁾, i prezzi d'acquisto partecipi dagli organismi d'intervento sono fissati in base alle due rilevazioni più recenti del prezzo di mercato; che, conformemente all'articolo 6 bis, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 805/68, i prezzi di mercato presi in considerazione sono quelli degli Stati membri in cui gli acquisti d'intervento sono autorizzati; che alla luce degli obiettivi perseguiti dalla recente riforma del regime di intervento, emerge che detti Stati membri si limitano a quelli nei quali i prezzi di mercato sono inferiori all'87 % del prezzo di intervento; che per ragioni di chiarezza è pertanto opportuno inserire nel testo del regolamento (CEE) n. 2226/78 le precisazioni necessarie;

considerando che l'articolo 13, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2226/78 fissa a + 10° Celsius la temperatura massima della sala di disossamento; che, per conformarsi alla direttiva 64/433/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa ai problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche⁽⁵⁾, modificato da ultimo dalla direttiva 86/587/CEE⁽⁶⁾, occorre portare tale temperatura a + 12° Celsius;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2226/78 è modificato come segue:

1. All'articolo 3, paragrafo 2 il testo della lettera g) è sostituito dal testo seguente:

«g) i prezzi di acquisto sono fissati l'ultimo lunedì di ogni mese, in base alle due rilevazioni più recenti dei prezzi di mercato negli Stati membri in cui i prezzi sono inferiori all'87 % del prezzo di intervento; i prezzi d'acquisto sono applicabili a decorrere dal primo lunedì del mese successivo; tuttavia, se gli elementi di calcolo presi in considerazione danno esito ad un prezzo di acquisto che differisce di meno di 1,5 ECU/100 kg da quello precedentemente fissato, resta in vigore quest'ultimo»;

2. All'articolo 13, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:

«1. La sala di disossamento deve essere mantenuta a una temperatura non superiore a + 12° Celsius.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 48 del 17. 2. 1987, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 261 del 26. 9. 1978, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU n. L 80 del 24. 3. 1987, pag. 6.

⁽⁵⁾ GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 2012/64.

⁽⁶⁾ GU n. L 339 del 2. 12. 1986, pag. 26.